



Ordinanza sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI)

Modifica del [data]

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 31 agosto 1983¹ sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza è modificata come segue:

Art. 13, rubrica e cpv. 2

Esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione
(art. 14 LADI)

² L'attività soggetta a contribuzione svolta per almeno sei mesi ai sensi dell'articolo 14 capoverso 3 LADI [primo e secondo periodo] deve essere stata esercitata entro il termine quadro per il periodo di contribuzione.

³ Gli stranieri domiciliati che non sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) e che rientrano in Svizzera dopo un soggiorno di oltre un anno all'estero sono esonerati per un anno dall'adempimento del periodo di contribuzione, purché possano certificare di avere svolto un'attività dipendente all'estero e abbiano svolto in Svizzera per almeno sei mesi un'attività soggetta a contribuzione. Il capoverso 2 si applica per analogia.

¹ RS 837.02

II

La presente ordinanza entra in vigore il [data].

[data]

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr